



ARCIERI DEL CASTELLO A.S.D.

Via Carducci - Frazione Monasterolo
Peschiera Borromeo - Milano –
C.F.e P. IVA 97203050154



STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

Articolo 1

È costituita l'associazione sportiva dilettantistica denominata:

“ARCIERI DEL CASTELLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA” o, in breve: **“ARCIERI DEL CASTELLO A.S.D.”**.

L'Associazione, nel gergo arcieristico, e qui di seguito, viene anche indicata con il termine: **“Compagnia”**.

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Peschiera Borromeo, frazione Monasterolo, via Carducci, presso il campo, destinato alla pratica del tiro con l'arco, concesso in gestione dalla Amministrazione Comunale di Peschiera Borromeo, sito tra il complesso scolastico di Monasterolo e il bacino artificiale denominato **“Lago Azzurro”**.

L'Associazione ha come colore sociale l'arancione e adotta lo stemma qui di seguito descritto: ovale in campo arancione, bordato di nero; al centro tre anelli con cuspidi, concatenati tra loro, di colore nero, intersecati da due frecce incrociate, con punta rivolta verso l'alto così colorate: punte grigio argento, aste marroni, impennaggio a strisce bianche e nere; in alto un castello merlato con due torri, di colore grigio argento, con sovrascritto 1994, in nero; lungo il bordo, in senso antiorario, la scritta **ARCIERI DEL CASTELLO**, in colore blu.

Articolo 3

L'Associazione, apolitica, senza discriminazioni di carattere religioso o di razza, nonché senza fini di lucro, garantendo pari diritti a tutti i soci ha per scopo la pratica, la diffusione e la valorizzazione dell'attività sportiva di tiro con l'arco attraverso:

- a) l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
- b) l'attività didattica per la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento di atleti e di squadre per la partecipazione ad attività sportive dilettantistiche;
- c) la promozione di convegni, incontri e manifestazioni di tiro con l'arco;
- d) ogni altra iniziativa ritenuta dal Consiglio Direttivo valida e idonea a favorire il tiro con l'arco, per tramite della promozione di manifestazioni congiunte con altri sport in genere, nonché di attività di socializzazione all'interno della stessa Associazione.



ARCIERI DEL CASTELLO A.S.D.

Via Carducci - Frazione Monasterolo
Peschiera Borromeo - Milano –
C.F.e P. IVA 97203050154



L'Associazione, al fine dello svolgimento delle attività sopradette, istituirà tutti i servizi ritenuti necessari.

Articolo 4

I soci all'atto della loro ammissione all'Associazione accettano di conformarsi alle norme del presente Statuto, alle norme e alle direttive dell'ente preposto a livello nazionale nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva a cui l'Associazione sia affiliata e per le quali il socio chiederà di essere tesserato.

Inoltre i soci maggiorenni, all'atto della loro associazione, accettano di farsi carico di tutti gli obblighi assunti verso terzi, per conto dell'Associazione, sino all'estinzione degli obblighi stessi.

Articolo 5

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria ai sensi degli Art. 19 e 28 del presente Statuto.

TITOLO II - SOCI

Articolo 6

Sono soci dell'Associazione tutti coloro che sono ammessi in base alle norme previste dal Regolamento Generale.

Articolo 7

I soci ammessi verranno iscritti, con cognome, nome e relativo indirizzo e recapito telefonico, in un apposito elenco denominato **Libro dei Soci**, redatto e conservato dal Segretario della Compagnia.

All'atto dell'iscrizione alla Compagnia il nuovo socio rilascia autorizzazione liberatoria nei confronti della Compagnia ai fini della conservazione e del trattamento dei propri dati personali e della loro diffusione, nonché all'uso di immagini statiche e dinamiche riprese all'interno del Campo o durante qualunque tipo di manifestazione, che comunque si intendono limitate alle attività della Compagnia.

Nel caso di minori, tale autorizzazione deve essere firmata dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà.

Articolo 8

La qualifica di socio cessa per le cause seguenti:



ARCIERI DEL CASTELLO A.S.D.

Via Carducci - Frazione Monasterolo
Peschiera Borromeo - Milano –
C.F.e P. IVA 97203050154



-
- a) **Dimissioni**, che possono essere notificate al Presidente dell'Associazione mediante lettera o posta elettronica.
 - b) **Mancato rinnovo** dell'iscrizione all'inizio dell'anno sociale entro i termini previsti dal Regolamento Generale.
 - c) **Radiazione dalla Compagnia** ai sensi di quanto riportato nell'Art.9.

Articolo 9

I soci sono tenuti ad osservare le clausole del presente Statuto e le norme del Regolamento di Campo, Regolamento Generale e Codice Etico (congiuntamente definiti come Regolamenti di Compagnia), nonché le delibere dell'Assemblea e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Contro gli inadempienti potranno essere adottate sanzioni disciplinari: l'organo competente a giudicare le violazioni degli obblighi di cui sopra è il Consiglio Direttivo in veste di **Commissione Disciplinare**.

La Commissione Disciplinare dovrà indire un'istruttoria per la quale dovranno essere incaricati due membri del Consiglio, dopo aver informato il socio del provvedimento in corso a suo carico e dopo averlo invitato ad un incontro di chiarimento. Al termine dell'istruttoria le conclusioni della Commissione Disciplinare verranno sottoposte al Consiglio Direttivo che deciderà le eventuali sanzioni con votazione a maggioranza: esse dovranno essere motivate e messe a verbale.

Il provvedimento relativo sarà trasmesso al socio mediante comunicazione firmata dal Presidente.

Il socio membro del Consiglio Direttivo o che svolga incarichi a seguito di delega del Consiglio stesso (Delegato), responsabile di un'azione che comporti l'avvio di un'istruttoria a suo carico, verrà sospeso dagli incarichi conferitigli in seno al Consiglio per tutta la durata dell'indagine e comunque fino alla informazione estesa a tutti i soci della decisione della Commissione Disciplinare stessa.

I provvedimenti adottabili sono:

- l'**ammonizione** o rimprovero ufficiale, per violazioni delle norme di sicurezza o non osservanza dei divieti riportati nei Regolamenti di Compagnia, oggettivamente verificate e dopo che la violazione sia stata a più riprese contestata verbalmente da parte di uno o più soci;
- la **sospensione** per un periodo di tempo commisurato alla gravità della violazione, in caso di:
 - danneggiamento colposo di attrezzature o proprietà della Compagnia;
 - azioni volontarie il cui esito possa comportare ritorni negativi agli interessi della Compagnia o che comunque possano ledere l'immagine della stessa;
 - recidività nelle azioni che giustificano la ripetizione di un provvedimento di ammonizione.

Durante il periodo di sospensione il socio non potrà esercitare i propri diritti in seno alla Compagnia.



ARCIERI DEL CASTELLO A.S.D.

Via Carducci - Frazione Monasterolo
Peschiera Borromeo - Milano –
C.F.e P. IVA 97203050154



-
- la **radiazione**, intesa come espulsione a vita dalla Compagnia. Questa misura disciplinare è applicata per gravissime trasgressioni e in particolare:
- azioni dolose verso persone o verso proprietà della Compagnia;
 - azioni pubbliche volte a danneggiare gli interessi e l'immagine della compagnia;
 - recidività nelle azioni che giustificano la ripetizione di un provvedimento disciplinare di sospensione.

I soci radiati potranno ricorrere entro 15 giorni dalla comunicazione di cui sopra contro il provvedimento, chiedendo al Consiglio la convocazione di un'Assemblea Straordinaria: questa dovrà essere convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci e dovrà deliberare entro due mesi dal ricorso, con la maggioranza di cui all'Art.19.

Il socio membro del Consiglio Direttivo o Delegato, riconosciuto responsabile di un'azione che comporti il provvedimento di sospensione decadrà automaticamente dagli incarichi conferitigli nel Consiglio e dovrà essere sostituito secondo le modalità di cui all'Art. 24 del presente Statuto.

TITOLO III - ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 10

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative
- dai contributi volontari dei soci
- da erogazioni liberali di enti pubblici e/o privati destinati al finanziamento delle attività istituzionali di cui all'Art.3 del presente Statuto
- da proventi derivanti dalla organizzazione di manifestazioni sportive secondo quanto previsto dalla normativa vigente

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai materiali, dagli impianti e da tutte le attrezzature acquisite a vario titolo dall'Associazione e destinate al perseguimento dei fini istituzionali di cui all'Art. 3 del presente Statuto.

Durante l'intera vita dell'Associazione è fatto esplicito divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, fondi e riserve fra i soci.

Articolo 11

Coloro che sono ammessi a far parte dell'Associazione, esclusi i soci onorari, sono tenuti al pagamento delle quote associative.



ARCIERI DEL CASTELLO A.S.D.

Via Carducci - Frazione Monasterolo
Peschiera Borromeo - Milano –
C.F.e P. IVA 97203050154



Articolo 12

L'ammontare delle quote associative viene stabilito dall'Assemblea Ordinaria.

Articolo 13

I rinnovi delle quote associative debbono essere pagati secondo quanto previsto dal Regolamento Generale dell'Associazione e sono intrasmissibili.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Articolo 14

Sono Organi Sociali dell'Associazione:

- **L'Assemblea dei Soci**
- **Il Consiglio Direttivo** composto dal **Presidente** dell'Associazione e dai **Consiglieri** membri
- **I Revisori dei Conti**

Tutte le cariche in seno all'Associazione e ai suoi organi non sono retribuite.

E' fatto altresì divieto agli amministratori/consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

Articolo 15

L'**Assemblea** regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le delibere da essa adottate in conformità allo Statuto ed ai Regolamenti della Compagnia, vincolano anche i soci assenti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere convocata in sede **Ordinaria** o **Straordinaria**.

Articolo 16

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, da un membro del Consiglio a ciò autorizzato dal Consiglio stesso.

L'Assemblea Straordinaria può essere anche convocata su richiesta di un terzo dei soci, fatta per iscritto al Presidente, con la specificazione dell'ordine del giorno.

Gli avvisi di convocazione dell'Assemblea dovranno essere comunicati in forma scritta, a tutti i soci, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea ordinaria e 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea straordinaria.



ARCIERI DEL CASTELLO A.S.D.

Via Carducci - Frazione Monasterolo
Peschiera Borromeo - Milano –
C.F.e P. IVA 97203050154



L'Assemblea si tiene in sede **Ordinaria** almeno una volta all'anno entro e non oltre 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per :

- approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e quello preventivo dell'esercizio in corso;
- ratificare le decisioni prese dal Consiglio Direttivo nei casi contemplati dall'Art. 24 del presente Statuto;
- deliberare su tutti gli argomenti che il Consiglio Direttivo riterrà utile sottoporre alla sua approvazione;
- definire l'ammontare delle quote sociali;
- provvedere alla nomina delle cariche sociali;
- decidere sulle eventuali proposte o richieste formulate dai soci aventi diritto al voto, qualora gli argomenti in oggetto vengano presentati al Presidente dell'Assemblea e fatti iscrivere all'ordine del giorno prima dell'apertura della stessa;
- approvare eventuali modifiche ai Regolamenti della Compagnia;
- eleggere soci onorari a vita, in riconoscimento di meriti eccezionali, su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea si tiene in sede **Straordinaria** per le attività sottoelencate e deve essere indetta entro i tempi sotto specificati:

- a) alla prima occasione utile per approvare eventuali modifiche allo Statuto;
- b) entro 30 giorni dall'evento per:
 - ratificare o respingere il provvedimento di radiazione inflitto al socio che faccia ricorso secondo quanto previsto all'Art. 9
 - decidere sulle controversie sorte fra soci e Associazione qualora non siano state composte secondo quanto previsto all'Art. 22
 - procedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo e/o di un nuovo Presidente secondo le modalità previste dal presente Statuto nel caso in cui il Presidente e/o il Consiglio Direttivo abbiano rassegnato le loro dimissioni
 - per discutere l'ordine del giorno proposto da almeno un terzo dei soci

Nel corso di una Assemblea straordinaria si può anche procedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo e/o di un nuovo Presidente secondo le modalità previste dal presente Statuto nel caso che nel corso della stessa seduta l'Assemblea decida di sciogliere il Consiglio Direttivo e/o revocare il mandato al Presidente.

Articolo 17

L'Assemblea è composta da tutti i soci che all'atto della convocazione siano in regola con il pagamento delle quote associative, come attestato dal libro dei soci.



ARCIERI DEL CASTELLO A.S.D.

Via Carducci - Frazione Monasterolo
Peschiera Borromeo - Milano –
C.F.e P. IVA 97203050154



Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto. I soci aventi diritto al voto possono rappresentare in assemblea, mediante delega scritta e firmata, un numero di soci assenti che non superi il 3%, arrotondato per eccesso, del numero complessivo dei soci aventi diritto al voto, e comunque in numero non superiore a tre.

Per quanto riguarda le Assemblee Ordinarie la delega conferita è valida per determinare la presenza o meno del numero legale per la validità dell'assemblea e per le votazioni relative agli argomenti legati alla gestione ordinaria dell'associazione, chiaramente riportati nell'ordine del giorno, ad eccezione della elezione delle cariche del consiglio.

Durante la votazione per la elezione delle cariche del consiglio la delega conferita ha valore di voto di astensione.

Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per la convocazione il Presidente dell'Assemblea dichiarerà aperta la discussione.

Articolo 18

L'**Assemblea Ordinaria** è validamente costituita in **prima convocazione** qualora siano presenti, fisicamente o per delega, i **due terzi** dei soci aventi diritto al voto; in caso contrario l'assemblea deve essere nuovamente convocata.

Nell'avviso di convocazione di cui all'Art. 16 potrà essere già fissata la seconda convocazione con un intervallo di almeno un'ora rispetto alla prima.

In **seconda convocazione** l'assemblea è validamente costituita qualora sia presente almeno la **metà più uno** dei soci aventi diritto al voto.

L'**Assemblea Ordinaria** delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, a **maggioranza assoluta** dei voti presenti (50% più uno).

L'elezione delle cariche è fatta a **maggioranza relativa**: in caso di eguale numero di voti per più candidati si passerà ad una votazione di **ballottaggio**.

Articolo 19

L'**Assemblea Straordinaria**, è validamente costituita in **prima convocazione** qualora siano presenti, fisicamente o per delega, i **due terzi** e in **seconda convocazione** qualora sia presente almeno la **metà più uno** dei soci aventi diritto al voto.

L'**Assemblea Straordinaria** convocata per deliberare su **modifiche dello Statuto**, la **revoca del mandato al Presidente**, lo **scioglimento del Consiglio Direttivo** e lo **scioglimento dell'Associazione** è validamente costituita qualora siano comunque presenti, fisicamente o per delega, almeno i **due terzi** dei soci aventi diritto al voto.



ARCIERI DEL CASTELLO A.S.D.

Via Carducci - Frazione Monasterolo
Peschiera Borromeo - Milano –
C.F.e P. IVA 97203050154



L'Assemblea Straordinaria delibera in tali casi a **maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto**. In ogni altro caso delibera a **maggioranza assoluta dei votanti**.

Articolo 20

Le assemblee sono presiedute abitualmente dal Segretario della Compagnia e, in sua assenza, dal socio più anziano di compagnia che si dichiara disponibile.

Il presidente dell'assemblea provvederà alla nomina di un segretario dell'assemblea tra i soci intervenuti, prima dell'apertura della discussione, una volta verificata la validità dell'assemblea stessa.

Il Segretario dell'Assemblea dovrà redigere verbale di assemblea che dovrà essere firmato dal presidente dell'Assemblea e dal segretario stesso; il verbale dovrà essere conservato a cura del Segretario della Compagnia in un apposito **libro dei verbali di assemblea**.

Il verbale di assemblea dovrà essere reso pubblico a tutti i soci.

I soci potranno comunicare al Consiglio Direttivo eventuali contestazioni entro 15 giorni dalla data di pubblicazione.

Articolo 21

L'Associazione è amministrata da un **Consiglio Direttivo** composto dal Presidente dell'Associazione e da un minimo di tre ad un massimo di cinque **Consiglieri** membri.

Il Consiglio rimane in carica due anni e i suoi membri sono eletti con due votazioni distinte, una per il Presidente e una per i Consiglieri.

Sia il Presidente che i Consiglieri non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo per più di tre mandati consecutivi.

Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente dell'Associazione.

Uno dei membri del Consiglio è designato dal Presidente a ricoprire la carica di **Vice Presidente**.

Il Consiglio designa poi al suo interno un **Segretario** e un **Tesoriere**.

Ulteriori specifici incarichi, a seconda delle necessità operative dell'Associazione, sono assegnati ai Consiglieri ovvero ad altri soci.

Le delibere del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei membri e le stesse siano prese a maggioranza dei voti: la votazione può avvenire per appello nominale o per scrutinio segreto, qualora ne venga fatta richiesta da parte di un membro. In caso di parità decide il voto del Presidente.

Il Consiglio deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi ovvero tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta esplicita richiesta da parte di almeno due consiglieri.



ARCIERI DEL CASTELLO A.S.D.

Via Carducci - Frazione Monasterolo
Peschiera Borromeo - Milano –
C.F.e P. IVA 97203050154



La convocazione del consiglio non è vincolata a particolari formalità purché tutti i consiglieri siano informati della convocazione con almeno 48 ore di anticipo.

Alle riunioni del Consiglio possono partecipare su invito informale dei suoi membri tutti i soci che ricoprono incarichi specifici, ricevuti per delibera del Consiglio stesso; in tal caso il loro parere ha carattere consultivo.

Articolo 22

Il **Presidente** dell'Associazione è investito dei seguenti poteri:

- a) è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; gli è data espressa facoltà di effettuare compromessi e risolvere arbitrati anche con amichevoli accordi;
- b) rappresenta l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni. Nei casi di estrema urgenza ha facoltà di assumere i poteri del Consiglio Direttivo: le delibere così adottate dovranno comunque essere ratificate dal Consiglio alla prima occasione;
- c) tratta con le Autorità governative, amministrative o sportive le questioni di interesse generale dello sport oggetto dell'attività dell'Associazione;
- d) presiede il Consiglio Direttivo, lo convoca ogni qual volta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni tre mesi;
- e) cura che le delibere dell'Assemblea dei soci vengano recepite in seno agli atti del Consiglio;
- f) pone attenzione affinché le clausole dello Statuto e le norme dei Regolamenti dell'Associazione vengano rispettati da tutti i soci;
- g) compie tutti gli atti formali previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Associazione per i quali è richiesta la sua firma;
- h) effettua il tentativo di composizione amichevole ogni qual volta sorga una controversia fra uno o più soci e l'Associazione. Qualora l'intervento non giunga a buon fine egli convocherà l'Assemblea Straordinaria che dovrà dirimere il contrasto entro 60 giorni dal suddetto tentativo di composizione.

Il **Vice Presidente** sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di suo impedimento, con i medesimi poteri, oppure in quelle mansioni a cui venga espressamente delegato.

In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce fino alla successiva assemblea nel corso della quale dovrà essere eletto un nuovo Presidente.

Articolo 23

Il **Consiglio Direttivo** è investito dei poteri per la gestione dell'Associazione, fatta eccezione di quelli che il presente Statuto riserva all'Assemblea e al Presidente.

In particolare il Consiglio:



ARCIERI DEL CASTELLO A.S.D.

Via Carducci - Frazione Monasterolo
Peschiera Borromeo - Milano –
C.F.e P. IVA 97203050154



-
- a) delibera sulle domande di ammissione a socio dell'Associazione in accordo a quanto previsto dal Regolamento Generale;
 - b) provvede al normale andamento dell'Associazione, alla conservazione dei beni in locazione e alla gestione degli impianti, compiendo a tale scopo tutti gli atti necessari ed opportuni;
 - c) emana disposizioni per il funzionamento amministrativo, sportivo e disciplinare dell'Associazione;
 - d) provvede alla nomina di commissioni incaricate all'espletamento delle varie mansioni di sua competenza, scegliendone i membri fra i soci e fissandone le attribuzioni;
 - e) redige i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea ordinaria;
 - f) indice manifestazioni o stabilisce le modalità di partecipazione a manifestazioni congiunte con altre associazioni sportive o culturali, per il conseguimento degli scopi di cui all'Art. 3;
 - g) delibera accordi e convenzioni con enti, associazioni, amministrazioni, in accordo con gli scopi di cui all'Art. 3;
 - h) propone all'Assemblea Ordinaria la nomina a socio onorario di coloro ai quali si intende riservare un riconoscimento per meriti eccezionali.

Articolo 24

Nel caso che uno o più consiglieri vengano a mancare per qualsiasi ragione, il Consiglio verrà reintegrato con i soci che, in occasione dell'elezione delle cariche sociali relative all'esercizio in corso, siano eventualmente risultati primi non eletti; in mancanza di questi, il Consiglio potrà deliberare i sostituti fra i soci.

In quest'ultimo caso detti soci dovranno essere confermati nella successiva assemblea e decadranno contemporaneamente al Consiglio che li ha eletti.

Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea, perché provveda all'elezione dei consiglieri mancanti.

Nel caso in cui in occasione delle elezioni per il rinnovo biennale delle cariche del Consiglio non si raggiunga il numero sufficiente di candidati per coprire le cariche di Presidente e di Consiglieri, il Consiglio Direttivo in carica viene automaticamente prorogato "ad interim" per la durata massima di 12 mesi con il mandato di:

- consentire la continuazione della gestione ordinaria
- contattare i soci per stimolarne la candidatura al fine di raggiungere il numero minimo necessario per indire entro i termini del mandato una nuova Assemblea Ordinaria.

Nel caso non sia comunque possibile ottenere un numero di candidature sufficienti, il Consiglio Direttivo dovrà obbligatoriamente indire entro il termine del proprio mandato "ad interim" una Assemblea Straordinaria avente come ordine del giorno lo scioglimento della Compagnia.



ARCIERI DEL CASTELLO A.S.D.

Via Carducci - Frazione Monasterolo
Peschiera Borromeo - Milano –
C.F.e P. IVA 97203050154



Per quanto attiene alla gestione ordinaria, si intende che i poteri esercitabili durante l'interim sono solo quelli indicate ai punti a), d), e), f), g), h) di cui all'Art. 22 per il Presidente e quelli indicati al punto b) di cui all'Art. 23 per il Consiglio Direttivo.

Le cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere non sono cumulabili con altre cariche eventualmente previste dal Consiglio Direttivo.

Articolo 25

Tutti i **Consiglieri**, con l'atto della loro nomina, accettano di farsi carico di tutti gli obblighi assunti verso terzi, per conto dell'Associazione, sino all'estinzione degli obblighi stessi.

Articolo 26

Di ogni seduta consigliare sarà redatto verbale che, firmato dal Presidente e da tutti i Consiglieri presenti, sarà conservato in apposito **Libro dei Verbali del Consiglio**, a cura del Segretario della compagnia, a disposizione di qualunque socio.

Articolo 27

I **Revisori dei Conti**, in numero di due, vengono eletti dall'**Assemblea Ordinaria** e restano in carica due anni.

Ad essi spetta il controllo della contabilità dell'Associazione, del bilancio e della presentazione all'Assemblea del Verbale di Revisione: a tal fine il Segretario ed il Tesoriere della Compagnia sono tenuti a mettere a loro disposizione tutti i documenti di cassa disponibili.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di Consigliere.

I Revisori dei Conti hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo.

TITOLO V - SCIoglimento, Disposizioni Generali e Finali

Articolo 28

L'Associazione potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria secondo le modalità di cui all'Art. 19.

In tal caso il patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto a scopo di beneficenza ad altro ente con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.



ARCIERI DEL CASTELLO A.S.D.

Via Carducci - Frazione Monasterolo
Peschiera Borromeo - Milano –
C.F.e P. IVA 97203050154



Articolo 29

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto o dai Regolamenti dell'Associazione, valgono le norme e le direttive dell'Ente preposto a livello nazionale, nonché gli statuti e i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva a cui l'Associazione sia affiliata e per le quali il socio risulta tesserato.

Articolo 30

Copia del presente Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, nonché delle successive modifiche, firmati dal Presidente, saranno resi consultabili, in formato elettronico, a tutti, sul sito della Associazione.